

DANNI DI GUERRA ALL'ESTERO

La questione dei danni di guerra subiti all'estero dagli emigranti italiani, è stata curata per lunghi anni da parte del Commissariato Generale dell'Emigrazione, al quale afflirono a migliaia i reclami degli operai, che, data l'improvvisa partenza dai luoghi del loro lavoro, avevano dovuto abbandonare casa e masserizie e tutti i loro averi senza poter neppure procurarsi le prove delle affrettate consegne o dei danni già in parte subiti. Dopo lunghe e laboriose pratiche e dopo l'istituzione degli organi creati dai Trattati di Pace, si rese possibile avviare, man mano, i reclami verso una certa soluzione.

Mentre per il risarcimento di danni, verificatisi in territorio nemico e derivanti da provvedimento eccezionale emesso durante lo stato di guerra, molti connazionali, muniti di prove adatte, hanno potuto intentare vere e proprie cause davanti al competente Tribunale arbitrale misto, non così facile si presentava la soluzione per moltissimi danneggiati per i quali sarebbe stato quasi impossibile seguire la via contenziosa. Lo stesso dicasi per il grande numero di connazionali che reclamarono per danni sofferti in territorio nemico o in territori invasi durante la neutralità dell'Italia e che devono svolgere ora le loro cause davanti all'Arbitro speciale nominato secondo i Trattati di pace.

La sola riflessione che, in genere, si tratta di lavoratori emigranti induce a ritenere che la soluzione dei reclami in via transattiva si presentava e si presenta tuttora come la migliore.

E infatti, per iniziativa del Governo Nazionale, con un primo Accordo del 20 agosto 1924 con la Germania, fu possibile tacitare oltre duemila istanze di risarcimento presentate da emigranti italiani e con altro Accordo, concluso il 13 dicembre 1924 con l'Austria, si tacitarono circa 1200 altri reclami di danneggiati nel territorio austriaco.

Il comunicato del 16 aprile 1927 del Ministero delle Finanze col quale si è data notizia al pubblico del risultato dei lavori della Commissione incaricata della tacitazione dei reclami di

cittadini italiani danneggiati di guerra in Austria, ha dato quindi occasione a legittimo compiacimento anche per il Commissariato Generale.

Ai lavori delle Commissioni incaricate di dare esecuzione a tali provvidi accordi, il Commissariato ha preso parte nella persona di un suo rappresentante, ed è lieto di avere contribuito a dare una soddisfacente soluzione al lavoro che da più anni esso impiega nell'interesse degli emigranti danneggiati.

Infatti, fin dal tempo della guerra e negli anni immediati del dopo-guerra, quando ancora non erano costituiti, nè i Tribunali arbitrali misti, nè l'Arbitro speciale, il Commissariato ha svolto un complesso lavoro di tutela di tali danneggiati, dando istruzioni e raccogliendo reclami e documenti da avviare, man mano, alle sedi competenti, a seconda delle circostanze, fino a che, con la creazione dei Tribunali Arbitrali Misti e la nomina dell'Arbitro, fu costituita la sede di giudizio secondo i Trattati di Pace, ed assicurata l'assistenza agli interessati per mezzo degli Agenti del Governo italiano presso i T. A. M.

Sia concesso rilevare che per i danneggiati di guerra all'estero, durante la neutralità, i cui reclami risultano ora di competenza dell'Arbitro speciale, il Commissariato, dopo una larga ed organica diffusione di istruzioni circa la relativa procedura, ha potuto presentare oltre diecimila reclami seguiti in gran parte dalle regolari istanze degli interessati, presentate per il tramite del competente Agente del Governo italiano, presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico.

Il Commissariato può quindi affermare di aver collaborato all'assistenza dei danneggiati di guerra all'estero, sia direttamente, sia con la preparazione indiretta del materiale costituito dalle istanze e dalla loro documentazione, perchè queste risultarono il frutto dell'opera di assistenza e di istruzione spiegata in proposito sin da principio. Basti citare: l'avviamento delle denunce, in un primo tempo, al Comitato per la sistemazione dei rapporti economici con i sudditi di paesi ex-nemici; l'avviamento, in un secondo tempo, delle denunce alle competenti Commissioni straniere, mentre si svolgevano le pratiche per un eventuale accordo di reciprocità con la Francia; la diffusione delle norme emesse dai T. A. M. dopo la loro costituzione; la diffusione del regolamento di procedura per le cause di com-

petenza dell'arbitro; e infine, una continua serie di corrispondenze per consigli e pareri ad uffici, a Segretariati e agli stessi interessati. Intensa fu poi la collaborazione disposta con l'Agente del Governo italiano presso l'Arbitro, al fine di far presentare nei termini legali i reclami dei danneggiati durante la neutralità, raccogliendo, anche presso gli Uffici esteri, tutta la documentazione già disposta in seguito ad inchieste locali precedenti.

Nel constatare con soddisfazione che, mercè i due provvidi Accordi italo-tedesco del 20 agosto 1924 e italo-austriaco del 13 dicembre 1924, la regolazione amichevole delle istanze relative a danni di guerra all'estero è stata risolta per una grande parte di danneggiati, occorre però esprimere il voto che anche per le migliaia di reclami tuttora pendenti, come vere e proprie cause davanti all'Arbitro, abbia a intervenire un secondo Accordo transattivo col sistema del *forfait*, poichè tale sistema si è rilevato come il migliore per tacitare, entro breve tempo e con risultati soddisfacenti, tutti i reclami dei nostri connazionali sorpresi dalla guerra sul campo del loro lavoro all'estero.
